

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere regionale On. Antonio De Caprio recante:

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità” e ad inserire il comma 1 bis.

In particolare, l'intervento di novellazione si rende necessario per integrare il comma 1 dell’art. 9 “Ente per i Parchi marini regionali” e per aggiungere il comma 1 bis, che prevede l’istituzione del parco speleo-archeologico, nell’Ente per i parchi marini regionali.

Nello specifico il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, nasce per curare l’inventario, gestire il catasto e garantire la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2013, integrandolo, con particolare riferimento al parco speleo-archeologico della Calabria;
- l’art. 2 inserisce il comma 1 bis secondo cui “Il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, cura l’inventario, gestisce il catasto e garantisce la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre”.
- l’art. 3 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.**

L’integrazione del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2013 e l’inserimento del comma 1 bis hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	L’art. 1 integra il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2013, al fine di inserire nell’Ente per i parchi marini regionali il parco speleo-archeologico della Calabria. La modifica ha carattere ordinamentale.			0
Art. 2	L’art. 2 inserisce il comma 1 bis secondo cui “Il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, cura			0

	l'inventario, gestisce il catasto e garantisce la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre".			
Art. 3	L'art. 3, prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 4	L'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante

“Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.

Art.1

(Modifiche al comma 1 dell’art. 9 della l.r. 24/2013)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 (Ente per i parchi marini regionali) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità” è sostituito dal seguente: “ È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali e al parco speleo-archeologico della Calabria di cui al successivo comma 1 bis”.

Art. 2

(Inserimento comma 1 bis, art. 9 della l.r. 24/2013)

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. 24/2013 si aggiunge il seguente comma: comma 1 bis, secondo cui "Il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, cura l'inventario, gestisce il catasto e garantisce la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre".

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.